



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Regolamento disciplinante misure preventive
per sostenere il contrasto dell'evasione dei
tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del
Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come
modificato dalla Legge di conversione 28
giugno 2019, n. 58**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24.03.2020
In vigore dal 01.01.2020

INDICE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione del regolamento	3
Art. 2 Definizione di irregolarità tributaria	3
Art. 3 Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente ...	3
Art. 4 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze	4
Art. 5 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate	4
Art. 6 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento	5
Art. 7 Norma di rinvio	6



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorché il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato una lettera di sollecito di pagamento con un termine di 60 giorni.

Entro tale termine, l'interessato può eventualmente fare richiesta di pagamento rateizzato, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali in materia, e quindi secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 3 rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

Il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti secondo il suddetto schema.

Decorso infruttuosamente il periodo di 90 giorni successivo alla scadenza della lettera di sollecito di cui sopra, l'Ufficio competente avvia il procedimento di decadenza / revoca della licenza, autorizzazione o concessione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4 Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Art. 5 Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'ufficio provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 60 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della lettera di sollecito di pagamento con un termine di 60 giorni.

Entro tale termine, l'interessato può eventualmente fare richiesta di pagamento rateizzato, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti comunali in materia, e quindi secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 3 rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

Il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti secondo il suddetto schema.

Decorso infruttuosamente il periodo di 90 giorni successivo alla scadenza della lettera di sollecito di cui sopra, l'Ufficio competente avvia il procedimento di decadenza / revoca della licenza, autorizzazione o concessione.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web del concessionario della riscossione coattiva.

Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.